



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Giuseppe Aloisio	Presidente
dott. Romeo Palma	Consigliere
dott. Valter Del Rosario	Consigliere
dott. Guido Petrigni	Consigliere
dott. Giuseppe Colavecchio	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 84/A/2021

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa
iscritto al n. 6422 del registro di segreteria promosso da

- Alì Stefano, nato a Catania il 15/9/1961, rappresentato e difeso
dall'avv. Nunzio Mangiagli e dall'avv. Elisabetta Marino, giusta
procura allegata all'atto di appello depositato in data 30/11/2020, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Acireale,
corso Sicilia n. 33;

nei confronti di

- procura regionale della Corte dei conti per la regione Siciliana in
persona del procuratore regionale;

avverso

la sentenza n. 544 del 2020, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 9/10/2020.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11/5/2021, l'avv. Nunzio Mangiagli per Alì Stefano e il pubblico ministero dott. Pino Zingale, titolare dell'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello.

Ritenuto in

FATTO

1. La procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 2/12/2019 e ritualmente notificato, a seguito di apposita segnalazione, conveniva in giudizio l'ing. Alì Stefano, nella qualità di sindaco, per essere condannato al pagamento della somma di euro 3.151,70, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito dal Comune di Acireale nonché alle spese di giudizio da liquidarsi favore dello Stato.

1.1. La contestazione di responsabilità, secondo la prospettazione accusatoria, riguardava l'avvenuto conferimento di un incarico legale ad un avvocato esterno per redigere un parere in merito al rimborso delle spese legali chiesto da alcuni consiglieri comunali coinvolti in un procedimento penale per peculato, definito con un decreto di archiviazione, nonostante l'avvocatura interna si

fosse già espressa sulla questione in termini negativi e la chiarezza della normativa di riferimento.

Il sindaco, con atto di indirizzo n. 12 del 17/1/2019, chiedeva al dirigente degli affari istituzionali di predisporre gli atti preordinati alla richiesta del parere legale al prof. avv. Antonio Barone del foro di Catania allo scopo di verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per il rimborso; con determinazione n. 10 del 23/1/2019, conferiva l'incarico al professionista esterno.

L'avv. Barone, in data 18/3/2019, rendeva il parere e trasmetteva la fattura di euro 3.151,70, liquidata con provvedimento n. 81 del 28/3/2019, cui seguiva l'emissione del mandato di pagamento n. 2334 dell'8/4/2019.

1.2. Ciò posto, l'organo requirente richiamava il parere prot. n. 470/2018 dell'avvocatura comunale che escludeva la sussistenza dei presupposti per il rimborso delle spese legali poiché, sulla base anche della pacifica giurisprudenza richiamata, osservava che i fatti oggetto di contestazione non erano stati posti in essere né in nome e per conto dell'amministrazione, né nell'interesse di quest'ultima, sussistendo un'ipotesi di conflitto di interessi; il citato parere prendeva, infatti, spunto dalla motivazione del decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania che aveva escluso il reato di peculato, ritenendo che eventualmente potesse ricorrere quello di abuso d'ufficio, per la partecipazione di alcuni consiglieri a più sedute delle commissioni consiliari, anche di carattere ludico, ricreativo oppure

con il solo scopo di approvare i verbali delle sedute precedenti, al fine di ottenere *“un adeguato pecunio mensile”*.

1.3. L'attore pubblico, nel respingere le argomentazioni contenute nelle deduzioni difensive dell'ing. Ali, sosteneva che il parere dell'avvocatura comunale non lasciasse adito a dubbi circa la non rimborsabilità delle spese, nonostante alcuni consiglieri avessero proposto ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana avverso il provvedimento di diniego; riteneva, pertanto, che la condotta posta in essere dal sindaco fosse espressione di gravissima negligenza poiché *“contraria ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, richiamati anche dalla linea guida ANAC n. 12 del 2008”*; aggiungeva che l'avv. Barone era stato individuato senza porre in essere alcuna procedura comparativa.

2. La locale sezione territoriale, con la sentenza n. 544 del 2020, accoglieva la domanda attorea.

In particolare, dopo avere ritenuto che la fattispecie concreta esulasse sia dall'ambito di applicazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, poiché il rimborso delle spese legali rientrava nell'ambito delle attività gestorie della struttura amministrativa e non nelle competenze del sindaco, sia da quello della normativa sugli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, poiché si trattava di una mera prestazione d'opera e non di servizi, sosteneva che rientrasse nell'articolo 7, comma 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicabile direttamente nell'ordinamento regionale, giusta la sentenza n. 37 del 2016 di questa sezione.

Detta normativa, però, non era stata osservata poiché nell'atto di indirizzo n. 12 del 17/1/2019 e nella determinazione n. 10 del 23/10/2019 non erano state indicate le ragioni per le quali, nonostante il parere reso dall'avvocatura comunale, fosse stato necessario ricorrere ad un legale esterno, né vi era alcun riferimento alle modalità di individuazione dell'avv. Barone e ai criteri per la determinazione del suo compenso; la questione trattata, poi, non presentava carattere di particolare complessità e/o specialità così come richiesto dall'articolo 6, lettera b) del regolamento comunale dell'avvocatura per giustificare il ricorso ad avvocati esterni.

In conclusione, escluso il concorso di altri soggetti nella causazione del danno e la ricorrenza della scriminante di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, riteneva sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave, tenuto conto del chiaro quadro normativo di riferimento e della posizione apicale rivestita dal convenuto.

3. Alì Stefano, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Nunzio Manciangli e dell'avv. Elisabetta Marino, nell'atto di appello depositato in data 30/11/2020, chiedeva la riforma della sentenza n. 544 del 2020, con conseguente assoluzione da ogni addebito.

3.1. L'appellante lamentava la mancanza di dolo o di colpa grave nella sua condotta per la complessità della vicenda, tenuto conto degli insegnamenti della giurisprudenza contabile che richiama.

Riferiva che al momento del suo insediamento era rimasta irrisolta la questione del rimborso delle spese legali richieste da 15 consiglieri a seguito del decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania; in particolare, prima del suo insediamento, il segretario generale dell'ente, con determinazioni n. 117, n. 118 e n. 119 del 29/12/2017, aveva disposto il rimborso delle spese legali per euro 18.190,32 ai tre segretari delle commissioni consiliari, anche loro coinvolti nella medesima indagine giudiziaria e parimenti prosciolti dall'accusa di peculato, tanto che il dirigente del settore affari istituzionali, con nota del 05/04/2018, chiedeva all'ufficio legale dell'ente il parere di congruità sulla somma di euro 201.348,19 (per altro già impegnata sul bilancio) da liquidare ai consiglieri comunali, sostenendo che si trattasse di atto dovuto per effetto della precedente liquidazione (lo stesso dirigente, del resto, era stato beneficiario di rimborso a seguito dell'archiviazione di altro procedimento penale aperto a suo carico).

Il citato dirigente, dopo avere comunicato agli interessati l'avvio del procedimento finalizzato al rigetto delle loro richieste di rimborso a seguito del parere dell'avvocatura comunale ed avere ricevuto da parte di costoro pareri favorevoli resi da avvocati esperti

nel campo amministrativo, con nota del 17/12/2018 chiedeva di acquisire un parere legale *pro veritate* da un legale esterno all'amministrazione, manifestando di non condividere le conclusioni del parere dell'avvocatura comunale del 14/11/2018.

In tale contesto, innanzi ad un dirigente che a seguito del parere legale dell'avvocatura comunale non era in grado di decidere era maturato l'intento di rivolgersi ad un professionista esterno.

La sentenza appellata aveva ancorato, pertanto, la colpa grave ad un dato oggettivo, ovvero al ruolo apicale ricoperto, omettendo ogni riferimento all'elemento soggettivo contestualizzato nella situazione in cui era stata posta in essere la condotta; parte attrice aggiungeva che l'avvocatura comunale si era limitata *“a richiamare i presupposti di diritto per legittimare la richiesta del rimborso delle spese legali dei consiglieri comunali, senza esprimersi sulla sussistenza di tale diritto al rimborso”*.

Solo dopo il parere reso dall'avv. Barone era stata acquisita la certezza *“di escludere la formazione di un danno erariale per il Comune di Acireale, se fosse stato confermato il diritto dei consiglieri comunali ad avere il rimborso delle spese legali”*.

3.2. L'appellante, altresì, lamentava: che gli era stato imputato un presunto danno *“nascente da un atto di competenza del dirigente”*; che erroneamente era stato riconosciuto ricorrere l'elemento soggettivo della colpa grave; che non erano stati valutati i vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata.

Per l'ing. Ali la colpa grave richiedeva la prevedibilità dell'evento dannoso e l'esperibilità del comportamento alternativo lecito che nel caso specifico avrebbe dovuto consistere nel sostituirsi al dirigente preposto per legge alla soluzione del problema, pur in assenza di adeguata preparazione professionale, svolgendo la professione di ingegnere informatico; in altri termini, la condotta posta in essere era stata improntata al rispetto "*dei canoni della buona fede e della responsabilità*" poiché nel contrasto tra la valutazione dell'avvocatura comunale e quella del dirigente, che nelle more aveva ricevuto diversi pareri legali da parte dei consiglieri interessati al rimborso, si era scelto, in ossequio all'articolo 6 del regolamento comunale, di chiedere un parere esterno al fine di evitare di esporre l'ente "*al rischio del pagamento di consistenti somme non dovute*".

3.4. Lamentava "*omessa motivazione sulle circostanze dedotte nel procedimento di primo grado*" dal momento che i giudici territoriali, richiamando l'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 del 2000, non avevano tenuto in considerazione che l'avvocatura comunale non si fosse pronunciata sulla fattispecie concreta poiché si era limitata a richiamare i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute, lasciando al dirigente la discrezionalità valutativa in ordine all'accertamento della sussistenza del conflitto di interessi.

3.5. La parte privata lamentava anche la violazione dell'articolo 2697 del codice civile per non essere stata oggetto di prova la sussistenza della colpa grave; del resto, *“l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale”*; nella fattispecie in esame, poi, sarebbe mancato pure il danno in quanto a seguito del parere reso era stato evitato un esborso di euro 201.348,19, ponendo regole certe anche per orientare il comportamento futuro.

3.6. In ultimo, lamentava il mancato esercizio del potere riduttivo giustificato dall'unicità dell'incarico conferito e dal breve lasso temporale di esecuzione, dal comportamento assunto dal dirigente e dal segretario che aveva svolto il controllo di legittimità.

4. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello nelle conclusioni, depositate in data 15/04/2021, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

La circostanza che il sindaco avesse richiesto il parere ad un legale esterno su iniziativa della dirigente denotava *“l'errore marchiano nel quale era incorso”* poiché si era indebitamente ingerito nell'attività amministrativa; la condotta del sindaco, quindi, si caratterizzava come gravemente colposa per avere illegittimamente usato l'istituto degli incarichi ad esperto di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1992 per l'espletamento di compiti di gestione e per non essersi comunque attenuto ai

vincoli posti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in ultimo, evidenziava che allorché il legislatore ponesse determinati vincoli di spesa, ritenendo implicitamente non utili quelle che non li rispettassero, era sufficiente che la spesa fosse *contra legem* per concretizzare un danno erariale, con la conseguenza che nessun vantaggio poteva ritenersi acquisito dall'amministrazione.

Considerato in

DIRITTO

1. La sezione di primo grado, in accoglimento della domanda del pubblico ministero, con sentenza n. 544 del 2020, ha condannato l'ing. Ali Stefano, nella qualità di sindaco del Comune di Acireale, al pagamento della somma di euro 3.151,70, oltre accessori e spese di giudizio, per avere conferito, con determinazione n. 10 del 23/1/2019 preceduta dall'atto di indirizzo n. 12 del 17/1/2019, in violazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in assenza dei presupposti di cui all'articolo 6, lettera b) del regolamento comunale, un incarico legale al prof. avv. Antonio Barone per redigere un parere in merito alla rimborsabilità delle spese legali ad alcuni consiglieri comunali coinvolti in un procedimento penale per peculato, definito con un decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, nonostante l'avvocatura interna avesse reso il parere prot. n. 470/2018.

Il condannato in primo grado ha proposto appello, con il gravame depositato in data 30/11/2020, prospettando diversi e articolati motivi di censura alla sentenza impugnata.

La procura generale presso questa sezione, nelle conclusioni depositate in data 16/4/2021, ha chiesto il rigetto dell'appello.

2. Preliminarmente, è necessario dare atto che il difensore dell'appellante, durante la discussione orale, ha lamentato che nella sentenza impugnata vi fosse mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento alla cornice normativa ove incastonare la vicenda in esame; il pubblico ministero ha eccepito l'inammissibilità di tale motivo poiché non contenuto nell'originario gravame.

In disparte la circostanza che la diversa qualificazione giuridica del fatto compiuta dal giudice, cui spetta tale potere anche in sede di appello (*ex multis* Corte di cassazione, ordinanza n. 1244 del 2019), non comporta alcuna violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'articolo 112 del codice di procedura civile, tale doglianza non ha costituito motivo di impugnazione, come è possibile desumere dalla lettura dell'atto di appello, e conseguentemente non può essere introdotta per la prima volta in sede di discussione orale, senza per altro una sua puntuale delimitazione.

3. Il collegio ritiene che, al fine di esaminare gli articolati motivi di doglianza, sia necessario soffermare l'attenzione su alcuni elementi fattuali della vicenda che consentono anche di delibare

sulla sussistenza o meno del requisito della colpa grave, sulla cui mancanza l'appellante si sofferma sotto diversi angoli prospettici.

3.1. Il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, con decreto depositato in data 15/9/2017, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale per il reato di peculato, di cui all'articolo 314 del codice penale, nei confronti di alcuni consiglieri comunali per avere partecipato alle sedute delle commissioni consiliari, percependo i relativi gettoni di presenza, per l'assenza in capo a costoro del *“requisito del possesso del denaro della pubblica amministrazione [...]*. *In definitiva, non può prospettarsi la sussistenza del reato di peculato, potendosi ipotizzare, a parere del decidente, sono quello di abuso d'ufficio”*; ha prospettato che per la partecipazione ad alcune sedute, in particolare quelle itineranti, si trattasse *“di azioni singolari che la Corte dei Conti dovrà opportunamente esaminare, ma non può dirsi che tali condotte integrino sicuramente fattispecie penalistiche”*; ha concluso, dopo avere ricostruito i termini fattuali della vicenda, che *“si può senz'altro affermare che diversi consiglieri appartenenti alle commissioni consiliari permanenti presso il Comune di Acireale, si premuravano di partecipare a quante più sedute possibile al fine di procurarsi un adeguato peculio mensile. Tale comportamento fa sorgere il sospetto che per raggiungere un adeguato numero di sedute utili ai fini dei gettoni di presenza non si andasse troppo per il sottile. Però tali elementi di sospetto possono indurre a legittimi giudizi negativi di carattere etico in merito a come viene gestita la*

cosa pubblica, ma non ad un giudizio di responsabilità penale almeno secondo le acquisizioni probatorie allo stato presenti del fascicolo processuale”.

3.2. Ciò premesso, il dirigente del settore affari istituzionali, con nota prot. n. 31348 del 5/4/2018, ha chiesto all'avvocatura comunale il parere di congruità sulle parcelle trasmesse dai consiglieri comunali, al fine di ottenere il rimborso delle spese legali.

3.3. L'avvocatura comunale, con il parere prot n. 470/avv./2018, ha reso un'articolata pronuncia:

- ha osservato che la valutazione di congruità avrebbe dovuto essere chiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati, non esistendo nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali una norma simile all'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 267, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che ha attribuito tale valutazione all'Avvocatura dello Stato;
- ha posto in luce diverse anomalie nella quantificazione degli importi, con loro ingiustificata lievitazione, per l'avvenuta duplicazione delle fasi processuali e per la mancata applicazione dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 15 marzo 2014, n. 55;
- ha evidenziato che il rimborso delle spese legali presuppone l'avvenuto esborso delle stesse da parte dei richiedenti che, invece, nel caso in esame si sono limitati a chiederne il pagamento diretto ai loro legali, tanto che non sono state allegate le fatture quietanzate;

- ha effettuato delle puntuali e articolate osservazioni sulla sussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso delle spese legali, previo approfondito richiamo della normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in materia; in particolare, ha ritenuto che *“nel caso di specie, non appare dubbio che l'apertura del procedimento penale nei confronti dei richiedenti abbia posto in luce l'esistenza di un conflitto di interessi in quanto il reato contestato ai consiglieri comunali vedeva l'ente locale come parte offesa (e quindi in oggettiva situazione di conflitto di interessi)”*;
- ha concluso che *“spetterà ai competenti organi di gestione, applicando, se lo vorranno, i principi giuridici esposti nella presente nota, stabilire la congruità o meno delle parcelle presentate dai consiglieri e, in generale, la sussistenza dei requisiti per ottenere il diritto al rimborso”*.

3.3. A fronte di tale situazione, l'appellante ha conferito, con determinazione n. 10 del 23/1/2019, preceduta dall'atto di indirizzo n. 12 del 17/1/2019, l'incarico al prof. avv. Antonio Barone del foro di Catania di *“produrre un parere pro veritate in merito alla problematica in premessa”*, ovvero sia la rimborsabilità o meno ai consiglieri comunali delle spese legali; il consulente, nel parere del 18/3/2019, ha condiviso in pieno le conclusioni cui era giunta l'avvocatura comunale nel parere prot. n. 470/2018, con argomentazioni del tutto similari.

4. Orbene, non sussiste alcun dubbio che la responsabilità del sindaco Ali, così come acclarata nella sentenza impugnata,

debba essere pienamente confermata, non potendo trovare accoglimento i motivi di appello.

5. Il conferimento dell'incarico legale in questione non è giustificato da alcuna disposizione normativa che lo renda legittimo.

5.1. Innanzitutto, non è possibile richiamare l'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1992 a mente del quale *“il sindaco, per l'espletamento di attività connesse alle materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione”*, poiché la materia oggetto dell'incarico, ovverosia la rimborsabilità o meno delle spese legali ai consiglieri comunali destinatari di un decreto di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari, esula del tutto dalle competenze del sindaco, rientrando a pieno titolo in quelle gestorie dell'apparato burocratico, in particolare in quelle del dirigente del settore direzione strategica del personale.

5.2. Poi, il conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni alla compagine amministrativa costituisce, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, un'opzione possibile solo a determinate condizioni: la carenza organica di personale interno che non renda possibile o oggettivamente molto difficoltoso l'esercizio dei compiti attribuiti all'amministrazione, da verificare attraverso una ricognizione effettiva delle professionalità in servizio che deve essere condotta prima del conferimento dell'incarico; la complessità delle

problematiche da affrontare per le quali sono necessarie particolari conoscenze non riscontrabili nel personale interno; l'indicazione specifica dei contenuti dell'incarico, con la fissazione della sua durata, senza possibilità di rinnovo o proroga, se non nella limitata ipotesi di completamento del lavoro, il cui ritardo non deve essere imputabile al collaboratore, e la predeterminazione del compenso, proporzionato all'attività da svolgere.

Tali principi devono porsi nell'ambito di una cornice di trasparenza che impone alle amministrazioni, prima di conferire qualsiasi incarico, di regolamentare, nell'ambito dei propri ordinamenti, le procedure comparative per il loro conferimento al fine di evitare favoritismi e di giustificare il ricorso a costose professionalità esterne con pseudo esigenze organizzative.

Il Comune di Acireale, al di là dell'assenza di qualsiasi procedura comparativa e della mancata predeterminazione del compenso, era dotato di avvocatura interna che si era già espressa sulla problematica oggetto dell'incarico esterno, rendendo superfluo un ulteriore parere.

5.3. In ultimo, neanche l'articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento dell'avvocatura comunale, secondo il quale il sindaco può conferire consulenza ad avvocati esterni *"in caso di questioni caratterizzate da particolare complessità e/o specialità, anche alla luce di quanto previsto all'art 14 del codice deontologico forense"*, può essere richiamato per giustificare il conferimento dell'incarico

esterno, tenuto conto proprio del parere reso dall'avvocatura comunale.

6. Ciò posto, l'appellante, sotto diversi angoli prospettici, ha lamentato la mancanza del requisito della colpa grave, cercando di minare la sentenza impugnata, tacciata di apparente motivazione, per non avere considerato la particolare situazione concreta in cui si era trovato ad operare e per avere ancorato la sussistenza del citato requisito ad un mero dato oggettivo, ovverosia la posizione di vertice ricoperta nell'amministrazione.

Le doglianze non sono meritevoli di condivisione.

6.1. Occorre premettere che l'organo deputato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 dell'apposito regolamento, a rendere al sindaco, alla giunta, e ai singoli dirigenti *"pareri legali su questioni di diritto di carattere generale e/o di particolare complessità, a cui dirigenti e/o il segretario generale non siano stati in grado di fornire completa risposta"* è proprio l'avvocatura comunale che ha reso il parere prot. n. 470/avv./2018.

6.2. La circostanza che in precedenza fossero state rimborsate, per gli stessi fatti, le spese legali ai segretari delle commissioni consiliari (dipendenti comunali) in violazione della normativa di riferimento (determinazioni n. 117, n. 118 e n. 119 del 29/12/2017), non può costituire elemento esimente la responsabilità del sindaco che, nel conferire l'incarico contestato, si è indebitamente intromesso nell'attività di gestione di competenza del

dirigente, al quale l'ordinamento riconosce apposita retribuzione per svolgere detti compiti.

6.3. Parimenti, il fatto che il dirigente non fosse in grado di decidere a seguito del parere dell'avvocatura o non volesse adeguarsi allo stesso, essendo stato beneficiario in passato del rimborso di spese legali, non poteva legittimare il sindaco a richiedere un parere legale ad un professionista esterno in assenza di qualsiasi presupposto normativo che lo autorizzasse; era compito del dirigente compiere gli atti di gestione, assumendosene la responsabilità, senza traslarla su altri, essendo irrilevante che i consiglieri avessero trasmesso i pareri dei loro legali al fine di supportare le richieste di rimborso o avessero presentato ricorso al presidente della regione.

Il sindaco non avrebbe dovuto né tantomeno potuto conferire un incarico legale esterno per dirimere un contrasto tra il parere qualificato reso dall'avvocatura comunale e l'intendimento del dirigente di non adeguarsi allo stesso.

6.4. L'avvocatura comunale aveva fornito una quadro chiaro sia della normativa che dell'evoluzione giurisprudenziale di riferimento, prendendo spunto dalle motivazioni del decreto di archiviazione e paventando la sussistenza di un conflitto di interessi, desumibile da concreti elementi, quali ad esempio la natura del reato contestato (peculato) e di quello prospettato (abuso d'ufficio), il comportamento posto in essere dai consiglieri che avevano partecipato alle commissioni consiliari itineranti, lo scopo

ultimo perseguito consistente nel procurarsi un adeguato peculio mensile.

Il contenuto del citato parere, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non presenta alcun margine di opinabilità e a differente conclusione non può giungersi per la circostanza che l'avvocatura comunale avesse rimesso ai competenti organi di gestione, nel pieno rispetto della separazione delle funzioni, il compito di operare concretamente.

6.5. Irrilevante appare anche il richiamo alla preparazione professionale posseduta, di ingegnere informatico, che non avrebbe consentito di percepire il disvalore della condotta posta in essere.

In disparte la circostanza che l'amministratore chiamato a ricoprire un *munus* pubblico non può certamente celarsi dietro la propria incompetenza professionale per porre in essere comportamenti *contra legem*, deve osservarsi che nel caso specifico la normativa di riferimento sopra richiamata - che legittima solo in ipotesi tassative il ricorso ad incarichi esterni - e il parere legale reso dall'avvocatura comunale non consentivano di approdare alla nomina dell'avv. Barone per rendere un ulteriore parere, con conseguente inescusabile negligenza da ravvisare nella sua condotta.

7. L'ing. Ali ha, altresì, lamentato: di essere stato chiamato a rispondere per un atto di gestione rientrante nella competenza del dirigente; l'insussistenza del danno poiché con la richiesta di parere

era stato evitato un esborso di euro 201.348,19; la mancata valutazione dei vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata.

7.1. Il sindaco è stato chiamato a rispondere per un atto proprio, ovvero sia l'aver adottato con inescusabile negligenza la determinazione n. 10 del 23/1/2019, sulla cui base è avvenuto l'ingiustificato esborso di euro 3.151,70, e non certamente per un atto posto in essere da altri.

7.2. Il danno nella fattispecie in esame è stato parametrato all'ingiustificato esborso di euro 3.151,70.

Qualora, invece, fosse stato disposto dal dirigente il pagamento della somma di euro 201.348,19, a titolo di rimborso delle spese legali ai consiglieri comunali, ne avrebbe risposto quest'ultimo; nessun parallelismo, quindi, può essere effettuato tra le due poste, una certa e l'altra eventuale e, comunque, imputabile ad altro soggetto.

7.3. Nessun vantaggio è stato conseguito dalla comunità amministrata poiché l'esborso sostenuto dal Comune di Acireale per il compenso corrisposto all'avv. Barone è stato del tutto inutile; sulla questione, infatti, si era già pronunciata l'avvocatura comunale, organo preposto in base all'articolo 3 del regolamento a rendere pareri legali su questioni di diritto e non sussistevano, come sopra già esposto, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del citato regolamento.

8. In ultimo, l'appellante ha lamentato il mancato esercizio del potere riduttivo.

8.1. All'uopo si osserva che la Corte dei conti è titolare di un potere autonomo di imputazione del danno in relazione al quale, dopo averne accertata l'oggettiva entità, vaglia la condotta del responsabile in relazione alle concrete circostanze nelle quali il medesimo ha agito, nonché il grado di influenza che tale comportamento ha avuto nella produzione dell'evento dannoso sicché, in base al suo prudente ed equo apprezzamento, adeguatamente motivato, può ritenere che permanga in capo all'amministrazione danneggiata il maggior rischio derivante da quelle condizioni e situazioni, anche soggettive, ma oggettivamente rilevanti, che possono aver influito, pur se indirettamente e incidentalmente, nella causazione dell'evento (c.d. rischio di amministrazione).

8.2. Nella fattispecie in esame, tenuto conto della estrema leggerezza con cui ha agito il sindaco, della chiarezza della normativa di riferimento che radica a determinati requisiti la possibilità di conferire incarichi esterni, del parere reso dall'avvocatura comunale, dell'indebita ingerenza del sindaco nell'attività gestoria, non sussistono i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo.

9. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, rigetta l'appello

proposto da Ali Stefano e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 544 del 2020 emessa dalla locale sezione giurisdizionale territoriale; condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato che liquida in euro 70,80 (settanta/80).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 maggio 2021.

L'Estensore

Il Presidente

Dott. Giuseppe Colavecchio

Dott. Giuseppe Aloisio

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 28/05/2021

Il Funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra
F.to digitalmente

Annotazione ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Originale sentenza € 96,00

Totale spese € 96,00

Palermo, 28 maggio 2021

Il Funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra
F.to digitalmente